



**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO**

Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per le

**MARCHE**

**C. F. e P. IVA 93092260426**

**ATTO DI CONVENZIONE IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA**

(ex art. 38 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42)

N. 767 DI REPERTORIO

Visto il D.Lgs 22/01/2004 n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i. ed in particolare gli artt.35, 36 e 38;

Visto l’art.1 del D.L. n.86 del 12/07/2018 convertito nella legge n. 97 del 09/08/2018;

Visto il comma 2, lett. l, dell’art. 40 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance., che conferisce ai Segretari regionali “la competenza, previa istruttoria della Soprintendenza competente, per la stipula di accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alle cui spese abbia contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalità di accesso ai beni medesimi da parte del pubblico ai sensi dell’art.38 del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

**REPUBBLICA ITALIANA**

L’anno 2020 (duemilaventi), il giorno 17 (diciassette) del mese di settembre, in Ancona, Via Birarelli n. 39 – sede del Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per le Marche, innanzi a me Miranda Ciarmatori, Ufficiale Rogante delegato alla stipula dei contratti in forma pubblico-amministrativa dall’ex Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche con decreto n. 87 del 30 settembre 2009, a norma dell’art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 e dell’art. 95 del R.D. 25.03.1924, n. 827, al fine di

L'UFFICIALE ROGANTE  
Miranda Ciarmatori

IL SEGRETARIO REGIONALE amministrativo  
Arch. Corrado Azzurro

Giuseppe Onofri  
Via Giardini 85

procedere alla stipula in forma pubblica amministrativa dell'atto di convenzione previsto dall'art.38 del D.Lgs n.42/2004 e s.m.i. sono convenuti i signori:

- per il Ministero per beni e le attività culturali e per il turismo, l'Arch. Corrado Azzollini in qualità di Segretario Regionale ad interim per le Marche, nato a Molfetta - E

- per la proprietà, Istituto Suore San Giuseppe di Torino, Suor Maria Antonietta Valletta nata a Roma in qualità di procuratore generale - atto rep.17250 del 19-04-2019 - dell' Istituto delle Suore di San Giuseppe con sede a Torino, proprietario dell'immobile denominato "Villa Irene", sito nel Comune di Sarnano (MC) -.

Io Ufficiale Rogante sono certo della identità personale e qualifica di detti componenti i quali, nel nome come sopra mi chiedono, rinunciando con il mio consenso alla presenza dei testimoni, di ricevere quest'atto in forma pubblica amministrativa

#### PREMESSO

Che la proprietà ha sostenuto l'onere per l'esecuzione di lavori di restauro autorizzati dalla Soprintendenza competente, con provvedimento prot. n. 11851 del 08/07/2008;

Che la proprietà ha chiesto il contributo ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs 42/2004 e che la Soprintendenza con lo stesso prot.11851 di 08/07/2008 ha espresso parere favorevole in merito all'ammissibilità ai contributi statali;


Che la stipula della convenzione è condizione necessaria per regolare l'accesso ai beni ai sensi dell'art. 38 del Codice dei Beni Culturali;

Che con la firma della presente convenzione si autorizza il Ministero al trattamento e alla pubblicazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR del 27/04/2016 entrato in vigore il 19/09/2018;

Che l'edificio oggetto della presente convenzione di visita è l'immobile denominato "Villa Irene e parco annesso", sito nel Comune di Sarnano (MC), distinto al N.C.E.U. del

UFFICIALE ROGANTE  
Miranda Ciampicini  
*Miranda Ciampicini*

IL SEGRETARIO REGIONALE AD INTERIM  
Arch. Corrado Azzollini  
*Corrado Azzollini*



medesimo Comune al Fgl. 21, part. n. 258 subb. 1-2-3-4, sottoposto alla tutela con D.M. del 11/05/1952, tutt'ora valido ai sensi dell'art. 128 del vigente D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

### CONVENGONO E STIPULANO

Le seguenti modalità di accesso gratuito del pubblico all'immobile di cui in premessa:

#### *Art. 1 (Descrizione delle parti dell'immobile accessibili al pubblico)*

La visita potrà avvenire nelle parti maggiormente significative dell'edificio, con particolare riferimento a quelle restaurate con parziale contributo economico dello Stato.

#### *Art. 2 (Indicazione dei giorni ed orari di visita)*

La visita potrà avvenire il primo lunedì e martedì del mese, dalle ore 9,00 (nove) alle ore 12,00 (dodici) di ogni mese dell'anno nonché, eventualmente, per le Giornate del Patrimonio o di altre iniziative analoghe organizzate dal Ministero, delle quali verrà data comunicazione annuale da parte del Ministero stesso;

la proprietà si impegna a porre all'ingresso dell'edificio, una targa ove si evidenzi che l'edificio è stato restaurato con parziale intervento contributivo dello Stato e nella quale siano riportati i giorni di visita e gli orari stabiliti dalla presente convenzione, il nominativo del proprietario o suo delegato, nonché i recapiti telefonici per la visita; l'ubicazione della targa e le caratteristiche della stessa, saranno concordate direttamente con la competente Soprintendenza.

#### *Art. 3 (Durata della Convenzione)*

La durata della convenzione è fissata per un periodo di tempo concordato in anni 15 (quindici), a partire dalla data della stipula della presente.

#### *Art. 4 (Esonero responsabilità dello Stato e altre condizioni)*

Lo Stato non potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno che dovesse verificarsi a persone o cose durante l'orario di visita stabilito dal presente atto di convenzione; la visita avverrà a titolo gratuito senza quindi percepire alcun compenso né per l'ingresso né per

L'UFFICIALE ROGANTE  
Miranda Chiaravelli

IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim  
Arch. Corrado Azzollini



eventuali spiegazioni di carattere storico-artistico che la proprietà fosse intenzionata a fornire ai visitatori; ogni eventuale onere derivante dall'applicazione del presente atto di convenzione farà carico al proprietario dell'immobile. In caso di cessione del bene, anche temporanea, a titolo gratuito o oneroso, è fatto obbligo al proprietario di notificare all'acquirente o usuario a vario titolo, il vincolo di apertura al pubblico assunto con il presente atto.

**Art. 5 (Inadempimento del proprietario)**

In caso di mancato o incompleto adempimento degli obblighi oggetto della presente convenzione, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, provvederà all'integrale recupero, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, delle somme elargite per le opere di conservazione e restauro dell'immobile sopra descritto.

**Art. 6 (Pubblicità dell'atto)**

Sarà cura dello scrivente Segretariato provvedere alla pubblicità dell'Atto di Convenzione, così come previsto dall'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 42/04 comunicando al Comune, nel cui territorio si trova il bene oggetto di convenzione, le condizioni di accesso al pubblico e adottando altresì ogni altra iniziativa preordinata a favorirne la conoscenza.

**Art. 7 (Registrazione dell'Atto)**

Il presente atto di convenzione è redatto in carta semplice, munito di marca da bollo, fornita dalla parte privata, la cui copia conforme, munita di marca da bollo, fornita dalla parte privata, sarà registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Ancona, a cura del Segretariato regionale. Le relative spese di registrazione sono a carico della parte privata, secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 7 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

=====

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura alle parti, le quali a mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono in fine del presente atto ed a margine di ogni foglio.

L'UFFICIALE ROGANTE  
Miranda Chiaracciari

IL SEGRETARIO REGIONALE in interim  
Arch. Corrado Azzollini

Il Segretario Regionale  
Corrado Azzollini



Il presente atto redatto da persona di mia fiducia, consta di cinque fogli scritti con inchiostro indelebile ai sensi di legge, resi bollati

La proprietà (Istituto Suore San Giuseppe di Torino – procuratore generale Suor Maria Antonietta Valletta ) *h. Maria Antonietta Valletta*  
Il Segretario Regionale ad interim (Corrado Azzollini) *Corrado Azzollini*  
L' Ufficiale Rogante (Miranda Ciarmatori) *Miranda Ciarmatori*

